

Sulla controversa via del diritto d'autore online, prosegue il viaggio di Tivù nel settore legale, incontrando, in questa seconda parte (per la prima, si veda Tivù/maggio), l'avvocato

Gaetano Morazzoni dello studio associato Calleri Noviello & Morazzoni Sangalli (15 legali, oltre a 3-4 neo-laureati praticanti) di Milano, ma domiciliato anche a Roma, Torino, Ferentino e Tirano, aderente al Gruppo internazionale Ag Legal/Alliott Group. Morazzoni ha collaborato alla stesura di statuti di enti pubblici, di fondazioni, nonché di associazioni di categoria; ha partecipato, quale legal consultant, all'esecuzione del progetto di telecomunicazione di un'importante società

DIRITTO D'AUTORE ON LINE SOPRATTUTTO PREVENIRE

Il contenzioso tra R.t.i. e YouTube, con l'azione incidentale che ha ottenuto la rimozione dei video del "Gf 10", ha aggiunto un tassello importante alla prevenzione e repressione degli illeciti su internet, riconoscendo la responsabilità del provider editore.

Sono auspicabili una maggiore specializzazione della magistratura italiana e un più fluido coordinamento con gli ordinamenti degli altri Paesi europei

ferroviaria del Nord Italia e alla realizzazione del progetto della Carta informatica del cittadino della Regione Lombardia. Collabora alla produzione di materiale legislativo nazionale ed europeo, facendo parte della Consulta del trasporto Ce. Ma, soprattutto, coordina il team di avvocati (Alessandro La Rosa, Stefano Previti e Vincenzo Sangalli) dello studio Previti & associati di Roma che, insieme al proprio studio, si sta occupando della controversia tra Mediaset e Google/YouTube, in corso davanti al Tribunale civile di Roma (Google voleva che il giudizio fosse spostato in California, mentre i legali di R.t.i. hanno ottenuto di tenerlo in Italia). Il Biscione ha citato in giudizio i due colossi americani di internet, chiedendo 500mln di euro "per illecita diffusione e sfruttamento commerciale di file audio-video di proprietà delle società del gruppo". Alla data del 10 giugno 2008, sono stati infatti individuati sul sito YouTube 4.643 filmati di proprietà di Mediaset, pari a oltre 325 ore di materiale pubblicato senza possedere i diritti. Alla luce dei contatti rilevati, le tre reti del gruppo avrebbero perso ben 315.672 giornate di visione da parte dei telespettatori. Ai 500mln di euro per il danno emergente andrebbero, inoltre, aggiunte le perdite per la mancata vendita di spazi pubblicitari sui programmi illecitamente diffusi in rete. Nell'ambito del giudizio principale, è stato proposto un ricorso incidentale, che ha ottenuto la rimozione immediata dei video del *Grande fratello 10*. Il diritto d'autore online in Europa, fino a poco tempo fa, non aveva una dottrina e soprattutto una giurisprudenza. Magistratura e difesa non avevano alcuna specializzazione, anche perché internet non godeva ancora di consenso e conoscenza generalizzati, per cui era raro fossero proposte vertenze giudiziarie su questi temi. Ma ora qualcosa si sta muovendo, anche grazie al recepimento di alcune direttive europee e al coordinamento con le giurisidizioni degli altri Paesi dell'Unione.

Avvocato, lei coordina il collegio di avvocati che segue la causa Mediaset vs. Google e che ha di recente presentato il ricorso, accolto dal Tribunale di Roma,

per la rimozione immediata dei contenuti del "GP" da YouTube. Questa decisione getta le basi per l'avvio di una tutela più evoluta del diritto d'autore nell'era di internet o, come sostiene Google, si tratta di semplici schermaglie?

«È vero, in un'azione incidentale all'interno di una più ampia questione di merito, abbiamo chiesto e ottenuto un provvedimento d'urgenza per la rimozione di questi filmati. È un traguardo importante, che tra l'altro conferma un orientamento dottrinale e giurisprudenziale – sulla tutela del diritto d'autore – anche precedente, sia a Roma che a Milano, su temi meno vistosi. Se avviene una violazione del diritto d'autore, anche online, ora si può intervenire».

Davate per scontato tale esito?

«Un sano realismo ci confortava anche a seguito di un'approfondita ricerca sugli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Oggi la nuova procedura

chi li ha diffusi. Nel nostro caso, YouTube aveva inserito perfino la pubblicità».

Voi siete riusciti a risalire a chi ha inserito il contenuto; se invece vi foste accorti che i filmati erano stati inseriti da Tizio o Caio, che non c'entravano nulla con Google, cosa sarebbe successo?

«Avremmo perseguito Tizio o Caio».

Anche se Google avesse avuto dei ritorni?

«Google deve predisporre comunque filtri ai meccanismi di prevenzione, garantendo standard minimi di sicurezza. Per le leggi e le direttive europee recepite nell'ordinamento italiano, è tenuto a evitare che, attraverso la sua piattaforma, si commettano degli illeciti».

A tale proposito, Google ha predisposto il ContentID per la gestione dei contenuti terzi. Rai e Fox hanno in qualche modo accettato questo tipo di contratto/collaborazione. Invece Mediaset si è per il momento rifiutata... è perché non lo ritiene sufficientemente adeguato?



LA DOTTRINA E LA GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTI TENDONO A RICONDURRE LA RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI WEB ENTRO CRITERI SOGGETTIVI

civile tende a fare in modo che non ci sia una proliferazione di cause, ma che un giudizio, quando inizia, possa arrivare a una soluzione positiva».

Questa decisione è stata salutata da Mediaset come un passo molto importante...

«È un tassello importante, non tanto perché vince Mediaset, ma per la tutela generale del diritto d'autore».

Gli addetti ai lavori hanno apprezzato il fatto che tale pronunciamento riconosca la responsabilità delle piattaforme associandole agli editori.

«Il criterio non è oggettivo, ma soggettivo: andrà applicato caso per caso».

Ma questo, nel mare magnum di internet, cosa comporterà?

«Se i presupposti e la fattispecie saranno analoghi, si avrà una simile tutela. Se invece la fattispecie sarà diversa, ci potranno essere pronunciamenti differenti. Il criterio generale è che sussiste la responsabilità se il proprietario del motore lascia online i filmati di un'opera, i cui diritti d'autore non sono propri, né di

«Non si è rifiutata, semplicemente ha tuttora un giudizio in corso e attende di testarne l'affidabilità effettiva».

Alla luce di tutto questo, quali sono i principi generali in materia di responsabilità degli operatori internet?

«L'orientamento dottrinale e giurisprudenziale più recente tende a ricondurre la responsabilità degli operatori entro criteri soggettivi. Ovvero gli illeciti, per esempio la violazione del diritto d'autore, sarebbero passibili di sanzione (civile), a condizione che la commissione o l'agevolazione dell'illecito sia loro imputabile almeno a titolo di colpa. L'obbligo di preventivo controllo del materiale immesso in rete non sussiste nel caso in cui l'operatore si limiti a fornire l'accesso a un canale di comunicazione (c.d. access provider). Diversamente, un tale obbligo ricorre per gli operatori che offrono servizi di hosting o di predisposizione, controllo e monitoraggio delle informazioni (c.d. service o content provider), soprattutto qualora la prestazione offerta riguardi, anche solo ►

in parte, la realizzazione del sito e l'editing del materiale immesso online».

Quando ricorre la responsabilità?

«Come insegna l'esperienza statunitense, la responsabilità del provider è rinvenibile solo nel caso in cui questi abbia fornito un pur minimo contributo all'editing del materiale online lesivo di interessi tutelati dall'ordinamento giuridico o, comunque, ne abbia consentito la pubblicazione originaria in rete mediante predisposizione di idoneo sito, e non sia semplicemente un "vettore" di informazioni. Non quindi qualsiasi provider può essere responsabile, ma solo il service o content provider, ossia quel provider che assuma funzioni (latenti) editoriali, consentendo la pubblicazione per la prima volta in rete, o di direzione in senso lato, fornendo un pur minimo contributo alla realizzazione del sito. In ogni caso, la responsabilità del provider è subordinata alla circostanza che questi sappia dell'illiceità dell'attività o dell'informazione, o anche, semplicemente, dell'esistenza dell'attività o dell'informazione sulla propria piattaforma. Può essere colposa, allorché il fornitore del servizio, consapevole della presenza sul sito di materiale sospetto, si astenga dall'accertarne l'illiceità e dal rimuoverlo, o dolosa, quando questi, pur consapevole dell'antigiuridicità dei contenuti ospitati, ometta di intervenire».

La responsabilità si estende ai motori di ricerca?

«Una recente tendenza della giurisprudenza continentale assegna agli stessi un dovere di controllo sui contenuti veicolati in rete e di adozione delle più tempestive ed efficaci misure di prevenzione degli illeciti. Alla

responsabilità preventiva dell'operatore (per omesso controllo o per mancata predisposizione di sistemi di prevenzione



SAREBBE AUGURABILE UNA MAGGIORE PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE GAETANO MORAZZONI

degli illeciti), se ne affianca una ulteriore, ossia la responsabilità successiva, che ricorre per non aver bloccato l'aggravamento dei danni conseguenti al comportamento antigiuridico».

Non è sempre chiaro chi sia il giudice competente, qualora l'illecito avvenga su internet...

«Nel caso di illeciti civili, la giurisdizione italiana è competente se il fatto dannoso si verifica in Italia. E, secondo la Corte di Giustizia, per luogo dove è avvenuto il fatto dannoso può intendersi sia il luogo dove si è manifestato il danno, sia il luogo dell'evento generatore di tale danno. Per recentissima giurisprudenza capitolina (Trib. Roma, ord. 11 febbraio 2010), ai fini della giurisdizione, è irrilevante la sede o la collocazione dei server della società che presta il servizio di hosting provider. Rileva il luogo dove si verifica l'illecito, in termini di danno-evento, e quindi il mercato del soggetto danneggiato».

Quest'anno il diritto d'autore ha compiuto 300 anni. Si è calcolato che, nel 2009, gli introiti da diritto d'autore siano diminuiti dell'1,5%, probabilmente perché la pirateria ha fatto la sua parte. Francia, Uk e Spagna sono

interventute con provvedimenti repressivi. Lei che cosa auspicherebbe per quanto riguarda il nostro Paese?

«Suggerirei di aderire in modo generalizzato al pool europeo che si sta perfezionando, che prevede un coordinamento degli orientamenti giurisprudenziali nei Paesi dell'Unione, che avranno tutti la medesima disciplina. In altri termini, sarebbe auspicabile una maggiore partecipazione italiana al processo di formazione delle direttive Ue».

Per l'audiovisivo il fatto che si possano veicolare i contenuti video in rete è più una minaccia o un'opportunità?

«È un'opportunità, a patto che si rispettino le regole. Le norme ci sono, ma non vengono diffuse, né applicate. In Italia i tribunali specializzati in materia, non a caso, sono ancora pochi, più o meno una dozzina. Gli illeciti andrebbero

prevenuti, la polizia postale dovrebbe essere messa nelle condizioni di poter esercitare un maggior controllo, mentre è veramente apprezzabile la preparazione degli organi giudicanti italiani».

Ma le nostre leggi sono adeguate o servirebbero nuovi provvedimenti?

«No, io sarei per sfortire le leggi, magari rivedendo quelle che ci sono, e togliere gli orpelli per renderle più efficaci. La disciplina essenziale c'è, anche grazie alle direttive europee recepite nell'ordinamento italiano».

Occorrerebbe quindi aumentare i controlli?

«Sono un forte sostenitore di tutti i controlli antecedenti, efficaci e stringenti, per prevenire gli illeciti».

Trova che anche le sanzioni siano adeguate?

«Direi di sì».

C'è chi auspica un loro inasprimento.

«No, basterebbe applicare le sanzioni già previste dall'ordinamento. Prima di inasprirle, lei è sicura che le stiamo applicando al 100%? Occorrono poche leggi, adatte all'argomento. Da far rispettare, però...».

(a cura di Linda Parrinello ed Elena Rembado)

